

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. GIULIA BUSINARO

DOTT. GIANLUCA GERMANI

DOTT. DANIEL PIRAN

Circolare n. 1/2011 del 1 febbraio 2011*

LE NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Il decreto legislativo 205/2010 recepisce la direttiva comunitaria 2008/98/CE, intervenendo sulla Parte IV del d. lgs. 152/2006, il c.d. Codice dell'ambiente. Tale provvedimento, entrato in vigore il 25.12.2010, introduce alcune sostanziali novità nell'ambito delle disposizioni generali in materia di gestione dei rifiuti.

I principi in materia di gestione dei rifiuti.

Si ribadisce il carattere di pubblico interesse della gestione dei rifiuti alla luce del principio, secondo il quale i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Accanto ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione, si introduce il nuovo principio di sostenibilità, mentre scompare il generico riferimento ai principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. In merito alla gestione dei rifiuti è inoltre stabilito il principio della fattibilità tecnica ed economica. Si riconosce infine il rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

La responsabilità estesa del produttore del bene.

Già il c.d. Codice dell'Ambiente stabiliva un principio di responsabilità condivisa tanto per il produttore del rifiuto quanto per il produttore e distributore del bene, da cui si origina il rifiuto stesso. In concreto, tuttavia, si finiva per prevedere specifici obblighi e responsabilità soltanto a carico di coloro che si configurassero come produttori, detentori o gestori dei rifiuti e che esercitassero un concreto potere di controllo e di disposizione su di essi.

*** I testi delle Circolari si trovano nel sito www.casellascudier.it**

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA

Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER

Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. GIULIA BUSINARO

DOTT. GIANLUCA GERMANI

DOTT. DANIEL PIRAN

Nel favorire lo sviluppo di una politica di prevenzione, come strumento inteso a facilitare significativi miglioramenti in termini sia quantitativi, diminuendo il volume di rifiuti prodotti, sia qualitativi, riducendo la pericolosità per l'ambiente dei rifiuti stessi, è stata creata una c.d. responsabilità estesa del produttore.

Affinché la nuova disciplina diventi operativa è tuttavia necessario attendere l'adozione di uno o più decreti ministeriali di attuazione.

Si amplia inoltre la nozione di produttore, il quale non è più semplicemente colui la cui attività produce rifiuti e colui che effettua operazioni di pretrattamento, bensì diventa la persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppa, trasforma, tratta, vende o importa prodotti.

La nozione di sottoprodotto.

Il d. lgs. 205/2010 amplia i casi in cui una sostanza o un oggetto non sono un rifiuto, bensì un sottoprodotto. Nella precedente normativa, il sottoprodotto era definito come ciò che scaturiva in via continuativa dal processo industriale dell'impresa ed era destinato ad ulteriore impiego o al consumo.

In base alla nuova normativa, affinché sussista un sottoprodotto è necessario ricorrano quattro condizioni essenziali:

- un processo di produzione, di cui il sottoprodotto costituisce parte integrante, pur non essendone lo scopo primario;
- riutilizzo del sottoprodotto nello stesso o in un successivo processo di produzione o di utilizzazione;
- utilizzo diretto del sottoprodotto senza necessità di trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- ulteriore utilizzo come legale, con esclusione dei soli impatti negativi sull'ambiente o la salute umana.

II SISTRI

Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il c.d. SISTRI:

- gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. GIULIA BUSINARO

DOTT. GIANLUCA GERMANI

DOTT. DANIEL PIRAN

lavorazioni industriali, artigiane ovvero dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di questa attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, che organizzano la gestione di questi rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;

Si deve ricordare che il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI devono essere conservate in formato elettronico da parte dell'obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato.

Per le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti e che non abbiano volontariamente aderito al SISTRI, è prescritta la tenuta del registro di carico e scarico.

Le sanzioni.

L'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti ha determinato anche una modifica delle norme, che disciplinano le sanzioni pecuniarie e penali relative al SISTRI; modifica che tuttavia entrerà in vigore soltanto a partire dal 01.06.2011.

